LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2176

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MARTINO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE (ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO (MEDICI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA (TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO (CORTESE)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE (CASSIANI)

Risorse minerarie della piattaforma continentale italiana

Presentato alla Presidenza il 10 aprile 1956

Onorevoli Colleghi! — Il progresso tecnico e scientifico rende accessibili in maniera crescente le risorse della zona sottomarina, detta « Piattaforma continentale ». Poiché tale zona si estende normalmente, e spesso per larghe estensioni, oltre il limite del mare territoriale, agli usi tradizionali dell'alto mare e del fondo sottostante se ne aggiungono dei nuovi, che più specialmente

riguardano la utilizzazione dei giacimenti minerari. Mentre gli usi tradizionali sottostanno giuridicamente al criterio che tutti gli Stati vi sono ammessi in pari condizioni, giusta il principio della libertà dell'alto mare, per i nuovi usi si viene affermando il principio che lo Stato costiero ha un diritto esclusivo. Oltre trenta Stati nell'ultimo decennio – fra i quali, quanto al Mediterraneo, lo Stato

## LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d'Israele – hanno affermato un diritto di utilizzazione esclusiva delle risorse della rispettiva piattaforma. Certi Stati si sono spinti fino ad includere la piattaforma nel territorio nazionale (ad esempio Israele), e fino a dichiarare la propria sovranità su estensioni di centinaia di miglia di alto mare (ad esempio Cile).

Ciò dimostra che, nelle attuali circostanze, il principio della libertà dell'alto mare deve essere adattato alle nuove esigenze che sempre più urgentemente si manifestano. Da un punto di vista pratico, uno Stato che assumesse di fronte a tali esigenze un atteggiamento di indiscriminata opposizione, correrebbe il rischio di non salvaguardare i propri interessi relativamente alla propria piattaforma, senza riuscire ad impedire ad altri Stati di salvaguardare i loro interessi relativamente alla rispettiva piattaforma. Un moderato riconoscimento dei diritti degli Stati costieri potrebbe concorrere a frenare arbitri ed eccessi. Gli usi tradizionali dell'alto mare e del fondo marino, ivi compresa la pesca di spugne e la posa di cavi, non dovrebbero subire restrizioni, se non nella misura strettamente necessaria per consentire agli Stati costieri il controllo delle nuove risorse della rispettiva piattaforma.

A questi concetti si ispira il presente disegno di legge, nell'elaborazione del quale si è tenuto conto del progetto di convenzione sul regime dell'alto mare, adottato dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite. Da esso, peraltro, si differenziano le norme proposte in quanto anziché affermare il diritto dello Stato sull'insieme delle « risorse naturali » della piattaforma, si riferiscono soltanto alle « risorse minerarie », e cioè alle risorse di nuovo accesso. Ciò sembra più conforme ai principî del diritto internazionale ed agli stessi interessi dello Stato italiano, ove si consideri che i cittadini italiani potranno liberamente seguitare nella pesca di alto mare, compresa quella delle spugne.

L'articolo 1 del disegno di legge enuncia anzitutto il principio per il quale la piattaforma continentale è soggetta, per i fini che interessano, alla legge italiana. Stabilisce in seguito il criterio atto a delimitare l'estensione della piattaforma stessa adottando l'identica misura batimetrica di 200 metri, suggerita dal progetto delle Nazioni Unite. Risolve infine il problema della delimitazione nel caso di continuità di piattaforma fra le coste italiane e quelle di altri Stati (Mare Adriatico), riservando, peraltro, esplicitamente la facoltà di adottare una diversa regolamentazione mediante accordi con gli Stati interessati.

L'articolo 2 precisa la portata dei diritti dello Stato sulla piattaforma, conformemente ai principî soprarichiamati; mentre l'articolo 3 assoggetta le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma allo stesso trattamento fiscale cui sono sottoposte quelle ricavate nel territorio doganale italiano.

### LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

La piattaforma continentale contigua al territorio dello Stato è soggetta ad ogni effetto alle leggi italiane per quanto concerne la ricerca, la coltivazione e la tutela dei giacimenti minerari.

La piattaforma continentale è costituita dal fondo e dal sottofondo marino fino alla profondità di 200 metri delle acque sovrastanti.

Qualora il fondo marino compreso fra il territorio dello Stato e quello di altro Stato sia situato ad una profondità minore, la predetta piattaforma è delimitata dalla linea equidistante dalle linee dalle quali sono misurati il mare territoriale italiano e quello dell'altro Stato.

In conformità allo stesso principio è delimitata la piattaforma nelle zone ove le coste dello Stato sono limitrofe a quelle di altro Stato.

Sono salve le diverse disposizioni di accordi internazionali.

# Акт. 2.

I diritti dello Stato sulla piattaforma continentale a norma dell'articolo 1 della presente legge sono esercitati in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione ed all'esercizio della pesca nonché agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale.

### ART. 3.

Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, agli effetti fiscali, alla stessa stregua di quelle ricavate nel territorio doganale italiano.